

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **507/1990** (ECLI:IT:COST:1990:507)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CONSO** - Redattore: - Relatore: **SPAGNOLI**

Udienza Pubblica del **09/10/1990**; Decisione del **15/10/1990**

Deposito del **26/10/1990**; Pubblicazione in G. U. **07/11/1990**

Norme impugnate:

Massime: **16551**

Atti decisi:

N. 507

ORDINANZA 15-26 OTTOBRE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, nono comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1990 dal Pretore di Trento nel procedimento civile vertente tra Prandato Severino e l'I.N.P.S., iscritta al n. 359 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti l'atto di costituzione di Prandato Severino nonché l'atto di intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Udito l'avv. Giovanni Angelozzi per Prandato Severino;

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso da Prandato Severino - pensionato a carico della gestione speciale lavoratori autonomi del commercio - nei confronti dell'I.N.P.S., il Pretore di Trento, con ordinanza del 16 febbraio 1990 (r.o. n. 359 del 1990), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, nono comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui non prevede che si applichi anche alle pensioni aventi (come nella specie) decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, lo stesso limite (L. 10.000 per anno di anzianità contributiva utile a pensione) imposto alle pensioni liquidate dal 1° ottobre al 31 dicembre 1983 (art. 6, comma ottavo) e a quelle anteriori al 1° ottobre 1983 (comma decimo);

che, secondo il Pretore, tale omessa previsione violerebbe l'art. 3 Cost. poiché introdurrebbe, senza ragionevole motivo e in presenza di situazioni giuridiche omogenee, un trattamento differenziato e più vantaggioso a favore dei titolari di pensioni con decorrenza successiva al 1983 rispetto ai pensionati con decorrenza anteriore;

che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito il Prandato, il quale, nel merito, nega che la norma impugnata introduca una discriminazione irragionevole tra pensionati, e ciò principalmente considerando che il particolare trattamento dei titolari di pensione con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1983 - invocato come termine di raffronto - costituirebbe una deroga alla disciplina generale, deroga determinata dalla necessità di gradare il passaggio dal vecchio al nuovo criterio di determinazione delle pensioni;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata, potendo essa risolversi in via interpretativa: il suddetto limite di L. 10.000 per ogni anno di anzianità contributiva utile a pensione dovrebbe infatti ritenersi applicabile a tutte le pensioni, a prescindere dalla loro decorrenza (che inciderebbe solo sul profilo dell'aggiornamento del coefficiente di adeguamento dell'importo base);

Considerato che nel frattempo è entrata in vigore la legge 2 agosto 1990, n. 233, recante "Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi", la quale, nel dettare una nuova disciplina della materia, ha espressamente abrogato (art. 5, comma terzo) la norma impugnata, disponendo altresì (art. 5, comma decimo) che "con effetto dal 1° luglio 1990 sono riliquidate secondo le disposizioni della presente legge, se più favorevoli, le pensioni con decorrenza tra il 1° gennaio 1982 e il 30 giugno 1990";

che pertanto è necessario restituire gli atti al giudice a quo, perché valuti se la questione proposta sia ancora rilevante;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15

ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.